

## REGOLAMENTO (CE) N. 1167/1999 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadoi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,(1) considerando che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione<sup>(3)</sup> fissa la norma di commercializzazione per gli avocadoi;

(2) considerando che la norma CEE-ONU FFV-42, relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadoi negli scambi internazionali tra i paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/ONU e a destinazione degli stessi, è stata modificata nel corso delle ultime sessioni del gruppo di lavoro CEE/ONU sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e sul miglioramento qualitativo; che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che al momento dell'adozione delle norme relative agli ortofrutticoli si tenga conto delle norme CEE/ONU raccomandate dal gruppo di lavoro stesso; che è pertanto opportuno procedere all'armonizzazione della norma comunitaria per gli avocadoi con la norma CEE/ONU corrispondente;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato come segue:

1) Al titolo II (Disposizioni concernenti la qualità), parte A (Caratteristiche minime), secondo comma, prima frase, i termini «sodi al momento della spedizione» sono aggiunti dopo i termini «devono essere».

2) Al titolo V (Disposizioni concernenti la presentazione), parte A (Omogeneità), il testo del primo comma è sostituito dal seguente [compresa la nota in calce<sup>(1)</sup>]:  
«Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente avocadoi della stessa origine, varietà, qualità, colorazione<sup>(1)</sup> e calibro.<sup>(1)</sup> Il mutamento di colore nelle varietà a buccia scura non è considerato un difetto, ma la colorazione dei frutti di uno stesso imballaggio deve essere uniforme al momento della spedizione.»*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 13.